SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1577-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero del tesoro)

ONOREVOLI SENATORI. — Già il 18 luglio 1985 in quest'Aula, nel riferire per la seconda volta in merito ai disegni di legge n. 310 e 430, l'uno riguardante la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, nonchè la riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e l'adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti; l'altro riguardante il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, ebbi modo di osservare che alcune modifiche apportate ai provvedimenti dalla Camera dei deputati ci lasciavano perplessi, ci sembravano non sufficientemente valutate.

In tale occasione — pur approvando in via definitiva i provvedimenti, in quanto è prevalsa la opportunità di far arrivare in porto, anche se con qualche incompletezza, le due importanti nuove normative e permettere quindi l'avvio di un riordinamento generale di alcune importanti strutture amministrative dello Stato — c'eravamo impegnati, Parlamento e Governo, a riprendere quanto allora abbandonato.

Nella medesima occasione, mi ero anche permesso di osservare che la soppressione di alcune norme in uno dei due provvedimenti sopra indicati e non contemporaneamente nell'altro, avrebbe creato discriminazioni fra personale appartenente alla medesima Amministrazione e posto in analoghe condizioni giuridiche. Rilevavo ancora che con la abolizione di alcune norme una parte delle disposizioni legislative — salvo non si procedesse a particolari interpretazioni in sede amministrativa — non poteva essere applicata.

Lamentavamo infine la soppressione della norma che prevedeva la istituzione del Sistema informativo presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il Senato infatti, introducendo la norma istitutiva di tale Sistema informativo aveva inteso dare una risposta alla necessità di miglioramento dei flussi di informazione, tenendo anche conto che per la rilevazione dei dati informativi sui flussi finanziari del settore pubblico allargato è stato istituito proprio nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato il sistema dei conti pubblici con un'anagrafe di tutti gli enti del settore. Anche alle ragionerie provinciali, è stata affidata la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli enti territoriali: comuni, provincie, regioni, unità sanitarie locali, aziende di servizio, eccetera.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, di iniziativa governativa, integrato dalla Commissione finanze e tesoro con talune altre norme — alcune delle quali già contenute in altri disegni di legge deferiti alla Commissione stessa — mira proprio a correggere quanto sopra lamentato.

Con l'occasione ci si permette di rilevare che anche il problema della nona qualifica — sulla quale si sono scatenate tante resistenze contrapposte — pur essendo stata stralciata, tale qualifica, dalla Camera dei deputati dai testi approvati da questo ramo del Parlamento (e sono passati solamente 8-9 mesi) sta ora suscitando interesse particolare non solo nel Parlamento, ma anche nelle organizzazioni sindacali e nel Governo.

La nostra visuale di allora, quindi, non era condizionata da spirito clientelare o corporativo, ma rispondeva ad una esigenza che con saggezza era stata colta nella Pubblica amministrazione.

Con il provvedimento al nostro esame si dispone che la Ragioneria generale dello Stato assuma direttamente, anche se con gradualità, la gestione del sistema informativo, con il quale vengono raccolti in via automatizzata i dati delle attività degli organi centrali e periferici della Stessa Ragioneria (gestione attualmente affidata ad una società di consulenza), con la previsione di un aumento di 300 unità di personale da adibire all'esple-

tamento delle attività di conduzione tecnica del centro di elaborazione dati.

L'obiettivo primario di questa proposta è quello di permettere una effettiva razionalizzazione delle funzioni che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a svolgere nell'ordinamento giuridico e nel campo economico-finanziario attraverso un recupero di efficienza e di operatività delle sue strutture.

Le unità di personale sopraindicate non costituiscono un aumento di dotazione organica in quanto esse vengono detratte dalla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, già accresciuta con un aumento di 2.300 unità con l'articolo 3 della legge n. 427 del 7 agosto 1985.

Conseguentemente è prevista la disposizione con la quale viene autorizzata la definizione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, di tutte le norme per l'assunzione del predetto personale, per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del medesimo, per il relativo inquadramento e l'organizzazione dell'orario di lavoro. Ovviamente il tutto dovrà corrispondere ai princìpi stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 29 marzo 1983).

Con il medesimo articolo 1 viene altresì prevista la possibilità di affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società nel settore dell'informatica nonchè di stipulare convenzioni, che non potranno avere una durata superiore a cinque anni, per l'affidamento a società specializzate, a prevalente partecipazione statale, dell'attività di sviluppo e, se del caso, della stessa gestione del Sistema informativo.

Anche le parallele esigenze per la conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro trovano una proposta di soluzione con l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Esso infatti prevede analoghe norme, intese ad assicurare la presenza di 300 unità operative professionalmente qualificate. Anche queste non comportano aumento di dotazione organica in quanto il numero predetto è compreso nell'aumento di organico previsto all'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Pure per questo servizio è prevista la possibilità — per la predetta Direzione generale — di affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

La Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere ancora due articoli, uno riguardante il personale e l'altro i servizi sociali interministeriali, che erano contenuti in due appositi disegni di legge: il n. 1594 del senatore Ruffino ed altri e il n. 430-*bis* risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 febbraio 1985 — dell'articolo 11 del disegno di legge n. 430.

Con il primo articolo aggiuntivo si prevede che i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n 319, vengano estesi anche al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale.

Questa norma, che era inclusa nel disegno di legge n. 310 così come approvato dal Senato, era stata respinta dalla Camera dei deputati, creando una disparità di trattamento nei confronti del personale delle direzioni provinciali del Tesoro rispetto a quello della Ragioneria generale dello Stato (per il quale una corrispondente norma veniva inserita nella legge n. 427 del 1985: v. atto Senato n. 430).

È da ricordare poi che analogo beneficio è stato concesso al personale del Ministero delle finanze con l'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17.

Si è inteso cioè riparare a tale disparità di trattamento che non trovava alcuna valida giustificazione.

Con il secondo articolo aggiuntivo si prevede che con decreti ministeriali possa essere destinato un limitato numero di persone

(complessivamente 20 unità al massimo) appartenenti ai Ministeri del bilancio, del tesoro e delle finanze (senza con ciò aumentare la dotazione organica complessiva dei citati Ministeri), per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore dei Ministeri finanziari.

È previsto inoltre che per l'uso dei locali demaniali destinati alle predette attività venga fissato un canone di affitto pari ad un decimo di quello di mercato.

Si tratta di fatto di regolamentare una attività svolta da anni congiuntamente dal personale dei Ministeri finanziari.

È da rilevare che il provvedimento nel suo complesso, così come licenziato dalla Commissione finanze e tesoro, non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto le spese derivanti dalla sua attuazione sono ricomprese nelle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Se ne raccomanda la approvazione, con la convinzione di contribuire anche con questo provvedimento alla efficienza e funzionalità del Ministero del tesoro nel suo complesso.

PAVAN, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che siano riformulati l'articolo 1, commi 3 e 5, nonchè l'articolo 2, comma 3.

Con riguardo all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, occorre stabilire, in seno alla legge, puntuali criteri che delimitino la potestà regolamentare ivi contemplata; detti criteri non dovranno, inoltre, distaccarsi dai princìpi generali del pubblico impiego.

Quanto al comma 5 dell'articolo 1, la stipula delle convenzioni non deve dar luogo ad attività concorrenti con quelle espletate dal personale in servizio di cui si prevede l'inquadramento (in altri termini, l'affidamento, in via convenzionale, degli incarichi dovrà essere misura alternativa, e non aggiuntiva); la Commissione esprime altresì contrarietà alla deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, prevista dal citato comma 5.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato*)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonchè le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione sta-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato*)

Identico.

Identico.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonchè le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(*Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro*)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 2.

(*Sistema informativo dei sercizi periferici del Ministero del tesoro*)

Identico.

Identico.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983,

(Segue: *Testo del Governo*)

delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico professionale, l'orario di lavoro, nonchè le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonchè le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

Identico.

Identico.

Art. 3.

(*Estensione di benefici normativi ed economici*)

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale.

Art. 4.

(*Attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari*)

1. Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere de-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Onere finanziario*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1985 e successivi, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

2. Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.

Art. 5.

(*Onere finanziario*)

Identico.